



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

OSRU/DET/2012/tirocUniMilano
i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2012\0408.doc

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
408	000	PER	12	0048	23 MARZO 2012

O G G E T T O :

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DEI PROPRI STUDENTI E L'A.S.L. CN2 DI ALBA - BRA. ANNO 2012

**IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

In virtù della delega conferitagli dal Commissario di cui al provvedimento n. 1486/000/COM/11/00036 del 23 novembre 2011, confermata con provvedimento n. 3/000/COM/12/0003 del 2 gennaio 2012;

Vista la richiesta formulata con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0017190 del 21 marzo 2012 dall'Università degli Studi di Milano, affinché gli allievi della Scuola stessa possano svolgere tirocinio di formazione ed orientamento presso l'A.S.L. CN2 Alba-Bra, previa stipula di idonea convenzione;

Premesso che:

- l'art. 18 comma 1 della legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n. 196/97":
 - a) prevedono la realizzazione di iniziative di tirocinio, al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
 - b) individuano, fra i soggetti promotori di tali iniziative, le Università,
 - c) dispongono che i tirocini si svolgano sulla base di apposite convenzioni fra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati;
- il Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei":
 - ✓ all'art. 1 annovera il tirocinio fra le attività formative finalizzate ad assicurare la formazione culturale e professionale

Segue determinazione n. 408/000/PER/12/0048 del 23 marzo 2012

- ✓ all'art. 3 comma 4 individua come obiettivo dei corsi di laurea anche l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali
- ✓ all'art. 10 definisce come indispensabili le attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante conoscenza diretta del settore lavorativo, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 1 del D.L. 25 marzo 1998, n. 142 in attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visti:

- il D.M. 142 del 25.03.1998 ad oggetto: *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”*;
- la Legge n. 30 del 14.02.2003 recante: *“Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”*;

Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con Direttiva 1° agosto 2005 (Direttiva 2/2005), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, ha chiarito le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni al fine anche di favorirne la diffusione e di favorire la cooperazione ed interazione tra pubblica amministrazione e mondo della formazione e ricerca universitaria;

Avendo il sottoscritto, in qualità di responsabile della S.O.S. O.S.R.U., curato l'istruttoria della pratica;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'**allegata** convenzione tra l'A.S.L. CN2 Alba-Bra e l'Università degli Studi di Milano, per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento da parte degli allievi dell'Università stessa per l'anno 2012;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.O.S. Prevenzione e Protezione, per quanto di competenza;
- di trasmettere copia del presente atto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera g) della L.R. 31/92 e s.m.i.;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE S.O.C.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Franco CANE
F.TO CANE

Allegato:

- Convenzione ASL CN2/Università degli Studi di Milano

Archivio: I.5.1

Cod. delega: PER/OSR/1

TR/sg

Segue determinazione n. 408/000/PER/12/0048 del 23 marzo 2012



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

tra l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Enrico Decleva, nato a Milano il 18.04.1941

E

Azienda Sanitaria Locale CN2, codice fiscale n. 02419170044 e partita IVA n. 02419170044, con sede legale in Via Vida, 10, Alba, nella persona del Direttore Dr. Franco Cane, nato a Fossano il 18.08.1956

P R E M E S S O

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare ed extracurriculare;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

S I C O N V I E N E E S I S T I P U L A Q U A N T O S E G U E

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti o laureati da non più di dodici mesi dell'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore), presso la Azienda Sanitaria Locale CN2, (soggetto ospitante).

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, ai sensi della l.196/97 non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo o di orientamento sono contenuti in uno specifico Progetto formativo, redatto sulla base della presente Convenzione. Nel Progetto vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, oltre che i riferimenti della struttura ospitante e gli estremi delle assicurazioni.

Art. 4

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e assicurazione per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- a trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per il tramite del soggetto ospitante, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per

Segue determinazione n. 408/000/PER/12/0048 del 23 marzo 2012

verificare l'andamento del percorso e a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;

- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- garantire (ai sensi del D.M. 363/98 e del D.Lgs. 81/08) le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei tirocinanti, anche per quanto attiene la sorveglianza fisica della radioprotezione prevista dal D.Lgs. n.230/95, per attività svolte in locali e spazi del Soggetto ospitante medesimo.

Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor e dei responsabili aziendali;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- partecipare alle attività di monitoraggio svolte dal soggetto promotore e redigere una relazione finale sull'attività svolta.

Eventuali relazioni e/o pubblicazioni sulle ricerche effettuate nell'ambito del tirocinio dovranno essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 9

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno.
L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e relazione finale.

Art. 10

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Letto, approvato, sottoscritto
Milano, 15/03/2012

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Il Rettore
(Prof. Enrico Decleva)

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
Il Direttore
(Dr. Franco Cane)

VIA FESTA DEL PERDONO, 7 - C.A.P. 20122 - C.F. 80012650158 - TEL. 02503.111 - FAX 0250312627

Segue determinazione n. 408/000/PER/12/0048 del 23 marzo 2012

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il <u>23 marzo 2012</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO	